

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione ed ha voto consultivo.

(È approvato).

ART. 11.

Sono prorogate fino al 31 luglio 1934 le disposizioni del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, col quale gli estaghi in natura o in denaro dovuti dai gabelloti, subgabelloti e cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia furono ridotti del trentatré per cento.

In nessun caso, a riduzione, avvenuta, detti estaghi possono superare il 10 per cento del prodotto, o del valore del prodotto, nei casi di estaghi stabiliti in danaro.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

All'articolo 11 ha presentato un emendamento l'onorevole camerata Di Belsito, nel senso di sopprimere il secondo e il terzo comma.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGONA, *sottogretario di Stato per le corporazioni*. Per dichiarare che il Governo accetta la soppressione del secondo comma, purchè sia mantenuto il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Belsito consente?

DI BELSITO. Consento alla soppressione del solo secondo comma, e rinunzio a svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE STEFANI, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 11 così emendato, accettato dal Governo e dalla Commissione:

ART. 11.

Sono prorogate fino al 31 luglio 1934 le disposizioni del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, col quale gli estaghi in natura o in denaro dovuti dai gabelloti, subgabelloti e cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia furono ridotti del trentatré per cento.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 12.

È istituita presso il Consorzio una sezione autonoma tecnico-mineraria che funzionerà per i seguenti scopi:

a) promuovere ed agevolare il miglioramento della tecnica di estrazione e del trattamento del minerale;

b) organizzare ed esercitare le ricerche e le esplorazioni di nuovi giacimenti zolfiferi in Sicilia.

(È approvato).

ART. 13.

Pei fini contemplati nell'articolo precedente sono assegnate alla sezione autonoma come dotazione patrimoniale:

a) tutte le attività costituenti il patrimonio dell'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, il quale viene fuso con la sezione predetta;

b) le eventuali attività finali del secondo dodicennio del Consorzio, attualmente vincolate a garanzia del Tesoro dello Stato per il pagamento di tasse d'abbonamento arretrate da parte del Consorzio, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Al termine del Consorzio, ove si procedesse allo scioglimento ed alla liquidazione anche della sezione autonoma, la dotazione patrimoniale di questa sarà ripartita proporzionalmente alle attività attribuite alla sezione stessa in relazione a quanto è disposto nelle lettere a) e b).

La quota proveniente dalle attività del soppresso Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera sarà devoluta a fini di interesse generale dell'industria zolfifera siciliana nella forma e con le modalità da stabilirsi con Regio decreto su proposta del ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze.

La quota proveniente dalle attività finali del secondo dodicennio del Consorzio sarà devoluta al Tesoro fino a concorrenza del credito dello Stato per tasse di abbonamento arretrate.

(È approvato).

ART. 14.

La Sezione autonoma tecnico-mineraria sarà amministrata dal presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, assistito da un Comitato composto dal consigliere di nomina ministeriale, da un membro scelto